

**ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA****DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO**

OGGETTO: RICONOSCIMENTO E SALVAGUARDIA, AI SENSI DELL'ART. 147 COMMA 2-BIS LETTERA B) DEL D.LGS. N. 152/2006, DELLA GESTIONE ESISTENTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SVOLTA IN FORMA AUTONOMA DAL COMUNE DI SAN VERO MILIS.

L'anno 2022 addì 1 del mese di Luglio, alle ore 10.00 e seguenti, in modalità videoconferenza, si è riunito il Comitato Istituzionale d'Ambito, composto, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e ss.mm.ii., da:

Nome e Cognome	Incarico	Presenti	Assenti
Fabio Albieri	Presidente, Sindaco di Calangianus	X	
Quirico Sanna	Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, delegato dal Presidente della Regione Sardegna	X	
Giovanni Daga	Sindaco del Comune di Nuragus	X	
Omar Aly Kamel Hassan	Sindaco del Comune di Modolo	X	
Salvatore Sanna	Vicesindaco, delegato dal Sindaco del Comune di Quartu Sant'Elena	X	
Nicola Muzzu	Sindaco del Comune di Aggius	X	
Settimo Nizzi	Sindaco del Comune di Olbia		X
Renzo Ponti	Sindaco del Comune di Nurachi	X	
Rachele Piras	Assessore, delegato dal Sindaco del Comune di Nuoro	X	
Matteo Urru	Assessore del Comune di Decimomannu	X	

Presiede la seduta il Presidente Fabio Albieri, nominato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 del 1 luglio 2019.

Svolge la funzione di segretario, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.R. 4/2015, l'Ing. Maurizio Meloni, Direttore Generale dell'EGAS.

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", e in particolare l'articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il "*Norme in materia ambientale*", come modificato dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e successivamente dall'art. 62, comma 4, della L. 28 dicembre 2015, n. 221, e in particolare:

- l'articolo 147, comma 1, recante "*i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni*" e "*gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche*";
- l'articolo 147, comma 2, ove si stabilisce che "*le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici*";
- l'articolo 147, comma 2-bis, nel quale si statuisce che "*Sono fatte salve:*
 - *a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;*
 - *b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.*"

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 4, recante "*Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006*", e in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, recante "*le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di cui alla parte terza, sezione terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, sono attribuite all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna*";
- l'articolo 3, ove si stabilisce che "*il territorio regionale è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale e i confini territoriali degli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Sardegna*";
- l'articolo 15, recante "*la Regione, al fine di assicurare il ruolo degli enti locali e la loro cooperazione in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale che il legislatore regionale reputa ottimale, con deliberazione della Giunta regionale garantisce, entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, la cessione ai comuni delle proprie azioni di Abbanoa Spa, gestore del servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge*".

Rilevato che, fino al 2015:

- il servizio idrico integrato nel territorio regionale della Sardegna era gestito per 346 comuni dalla società Abbanoa S.p.A., a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Egas;

- le seguenti 31 Amministrazioni comunali non avevano aderito alla gestione unica del S.I.I.: Aggius, Anela, Arzana, Bessude, Bonarcado, Bottidda, Bultei, Burcei, Burgos, Capoterra, Cheremule, Esporlatu, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gadoni, Lotzorai, Modolo, Nuxis, Olzai, Paulilatino, Perfugas, San Vero Milis, Sant'Anna Arresi, Santu Lussurgiu, Serramanna, Seui, Siligo, Sinnai, Tertenia, Teulada, Villagrande Strisaili.

Viste:

- la nota prot. n. 12672 del 1 dicembre 2015, sottoscritta dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale la Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, ha richiesto all'EGAS la verifica del possesso dei requisiti necessari per l'eventuale riconoscimento delle gestioni autonome del S.I.I., ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, e dell'art. 172, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso contrario, per il trasferimento della gestione al Gestore Unico Abbanoa S.p.A.;
- le note prot. n. 36 del 7 gennaio 2016 e prot. n. 978 del 3 marzo 2016 con le quali l'EGAS ha avviato l'iter di cui sopra, richiedendo a tutte le amministrazioni comunali interessate, la trasmissione di adeguata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 147 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006;
- la nota prot. n. 7069 del 18 aprile 2016, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha fornito una interpretazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in riferimento ai requisiti necessari per il riconoscimento da parte dell'Ente d'Ambito delle gestioni autonome del S.I.I.;
- la nota prot. n. 1892 del 18 aprile 2016, con la quale l'EGAS ha chiesto a tutte le amministrazioni comunali interessate l'invio di ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti, anche alla luce del succitato parere del Ministero;
- la nota prot. n. 12427 del 1 luglio 2016, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ulteriormente specificato le caratteristiche essenziali per il riconoscimento delle gestioni autonome.

Dato atto che, nel contesto del procedimento di verifica del possesso dei requisiti necessari per l'eventuale riconoscimento delle gestioni autonome del S.I.I., ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, e dell'art. 172, comma 2, del D.Lgs. 152/2006:

- con la Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'EGAS n. 31 del 9 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e fino alla scadenza delle relative concessioni, sono state riconosciute le gestioni autonome attualmente esistenti nei comuni di Domusnovas, Siligo e Sinnai, affidate rispettivamente alle società DomusAcqua S.r.l., SI.EL. S.r.l. e Acquavitana S.p.A.;
- si è dato corso all'acquisizione della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 147 comma 2-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per i restanti 28 comuni che gestivano autonomamente il servizio idrico integrato: Aggius, Anela, Arzana, Bessude, Bonarcado, Bottidda, Bultei, Burcei, Burgos, Capoterra, Cheremule, Esporlatu, Fluminimaggiore, Gadoni, Lotzorai, Modolo, Nuxis, Olzai, Paulilatino, Perfugas, San Vero Milis, Sant'Anna Arresi, Santu Lussurgiu, Serramanna, Seui, Tertenia, Teulada, Villagrande Strisaili.

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2017, n. 25, recante "*Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)*", che, all'art. 8, introduce di seguito al comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 4/2015 le seguenti disposizioni:

- "*1-bis. Nell'Ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 rimangono in ogni caso ferme, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le gestioni esistenti svolte in forma autonoma tramite affidamento o in via diretta o attraverso convenzioni stipulate dai comuni con altri enti locali o gestori*";

- *“1-ter. Ai fini dell'articolo 147, comma 2-bis, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si considerano positivamente verificati e assentiti, nel periodo della sua vigenza, i requisiti di cui all'articolo 148, comma 5 del medesimo decreto, quando la gestione sia iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sia in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge”;*
- *“1-quater. Il requisito di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettera b) punto secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006, si intende soddisfatto anche per le sorgenti ricadenti in siti individuati in zona urbanistica H di salvaguardia ai sensi del decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U”.*

Vista la sentenza n. 65/2019 della Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 6, e 8 della Legge della Regione Autonoma della Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, promosso con ricorso n. 14/2018 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale la Corte, tra le altre cose:

- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Autonoma della Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, nella parte in cui introduce il comma 1-quater nell'art. 15 della legge della Regione Autonoma della Sardegna 4 febbraio 2015, n. 4;
- dichiara inammissibili e/o non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4 e 6 della L.R. 11 dicembre 2017, n. 25, e dell'art. 8, comma 2, della stessa legge nella parte in cui introduce i commi 1-bis e 1-ter nell'art. 15 della legge della Regione Autonoma della Sardegna 4 febbraio 2015, n. 4, confermando le statuizioni della L.R. n. 25/2017.

Considerato che, in esito alla sopra citata sentenza, con la riunione convocata con nota EGAS prot. n. 6269 del 3 ottobre 2019, tenutasi in data 9 ottobre 2019, è stato dato nuovo avvio alle procedure di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 147 comma 2-bis del T.U. Ambiente e dell'art. 15 della L.R. 4/2015 e ss.mm.ii. per i 28 comuni che non avevano aderito alla gestione unica del servizio idrico integrato.

Dato atto che gli uffici hanno predisposto, per ognuno dei comuni coinvolti nel procedimento, una scheda istruttoria in cui, preso atto delle informazioni già disponibili, è stata individuata la documentazione integrativa necessaria al fine di procedere alla verifica dei requisiti tecnici e giuridici per il riconoscimento della gestione autonoma.

Valutato che la suddetta raccolta dati ha avuto la finalità di verificare per ciascuno dei 28 comuni:

- la sussistenza della fattispecie di cui alla lettera a) o b) del comma 2-bis dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006;
- l'appartenenza ad una comunità montana, ai sensi dell'art.1 della Legge 25 luglio 1952 n. 991, all'epoca dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006;
- la popolazione residente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006;
- per le fattispecie di cui all'art.147 comma 2-bis lettera a), che la gestione in forma autonoma risulti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art.148 del D.Lgs. 152/2006 ovvero, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 15 della L.R. n. 4/2015, che la data di inizio della gestione in forma autonoma da parte del Comune sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e risulti in corso al momento dell'entrata in vigore della L.R. 25/2017;
- la modalità di attuazione del servizio svolto in forma autonoma;
- per le fattispecie di cui all'art.147 comma 2-bis lettera b), contestualmente, che l'approvvigionamento idrico avvenga da fonti qualitativamente pregiate e che le sorgenti ricadano in aree naturali protette ovvero in parchi naturali ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- la descrizione dei servizi somministrati di acquedotto e in particolare delle fonti di alimentazione, delle adduttrici, della rete idrica, dei serbatoi e degli eventuali impianti di sollevamento;

- la descrizione dei servizi somministrati di fognatura, e in particolare della rete fognaria, degli eventuali impianti di sollevamento, degli scaricatori di piena e dei collettori fognari verso l'impianto di depurazione;
- la descrizione dei servizi somministrati di depurazione, e in particolare dell'impianto di depurazione, dello scarico e del corpo idrico recettore;
- il numero di utenze servite nel territorio comunale, distinte per categorie contrattuali;
- l'utilizzo efficiente della risorsa attraverso i dati del bilancio idrico, e in particolare il volume prelevato complessivamente dalle fonti locali, il volume erogato dai serbatoi cittadini e il volume fatturato all'utenza;
- la dotazione pro-capite media garantita agli utenti;
- i controlli di routine effettuati presso la rete idropotabile e gli impianti di depurazione;
- la presenza della carta dei servizi;
- la presenza dell'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione gestiti;
- la presenza degli atti di concessione delle acque prelevate dall'ambiente;
- il numero e l'entità dei fuori norma registrati, nell'ultimo esercizio, nei comparti idrico e fognario;
- la struttura tariffaria applicata all'utenza.

Considerato che per gli abitati di Capoterra e Sant'Anna Arresi sono state avviate, su istanza dei predetti comuni, le procedure di acquisizione al perimetro d'ambito gestito da Abbanoa S.p.A..

Dato atto che:

- nel mese di novembre 2019 ha avuto inizio l'interlocuzione con le restanti 26 amministrazioni interessate;
- l'attività di acquisizione e di istruttoria delle suddette informazioni è proseguita per i comuni di Aggius, Anela, Arzana, Bessude, Bonarcado, Bottidda, Bultei, Burgos, Cheremule, Esporlatu, Fluminimaggiore, Gadoni, Lotzorai, Modolo, Nuxis, Olzai, Paulilatino, Perfugas, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Serramanna, Seui, Tertenia, Teulada e Villagrande Strisaili, che hanno trasmesso riscontri, seppur parziali, alle richieste dell'Ente;
- tra i mesi di febbraio e marzo 2021 è stata effettuata una campagna di solleciti a tutte le amministrazioni che non avevano reso disponibili i dati richiesti;
- per il Comune di Burcei, come richiesto con nota prot. n. 5888 del 4 agosto 2021, sono iniziate le procedure di acquisizione al perimetro d'ambito gestito da Abbanoa S.p.A., come già avvenuto per i comuni di Capoterra e di Sant'Anna Arresi.

Rilevato che:

- con la Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'EGAS n. 41 del 5 agosto 2021, ai sensi dell'articolo 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata riconosciuta la gestione autonoma attualmente esistente nel comune di Santu Lussurgiu;
- con la Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'EGAS n. 62 del 30 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 147 comma 2-bis lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata riconosciuta la gestione autonoma attualmente esistente nel comune di Modolo.

Vista la Legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*" che, con l'art. 22 comma 1-quinquies, ha introdotto, dopo il comma 2-bis dell'articolo 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il seguente comma:

“2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis”.

Considerato che in data 1 febbraio 2022, al fine di consentire il rispetto delle disposizioni normative di cui al punto precedente, è stata effettuata una ulteriore campagna di solleciti a tutte le amministrazioni che non avevano reso disponibili i dati richiesti.

Rilevato altresì che:

- con la Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'EGAS n. 10 del 19 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata riconosciuta la gestione autonoma attualmente esistente nel comune di Paulilatino;
- con la Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'EGAS n. 14 del 16 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata riconosciuta la gestione autonoma attualmente esistente nel comune di Seui.

Considerato che per il Comune di San Vero Milis, in esito al procedimento in oggetto, avviato dall'EGAS fin dal mese di novembre 2019:

- con le note EGAS prot. n. 8067 del 5/12/2019, n. 3333 del 29/06/2020, n. 1483 del 12/03/2021, n. 859 del 10/02/2022, n. 2314 del 21/04/2022, n. 3120 del 1/06/2022, n. 3575 del 21/06/2022 e n. 3699 del 25/06/2022 sono state richieste informazioni e integrazioni, riscontrate dall'Amministrazione Comunale con le note prot. n. 1657 del 19/02/2020, n. 1135 del 31/01/2022, n. 3413 del 31/03/2022, n. 4780 del 6/05/2022, n. 5454 del 20/05/2022, n. 6435 del 16/06/2022 e n. 6729 del 24/06/2022;
- è stata completata la predisposizione della scheda istruttoria contenente le informazioni necessarie per il riconoscimento della gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma riguardante la fattispecie di cui all'art.147 comma 2-bis lettera b), e la stessa, unitamente agli allegati, risulta agli atti dell'EGAS.

Vista la scheda istruttoria, che riporta il parere tecnico non favorevole espresso dagli uffici.

Considerato che, al fine del riconoscimento della gestione autonoma, il Comitato Istituzionale d'Ambito ha stabilito che debbano essere valutati ulteriori aspetti che riguardano l'erogazione del Servizio Idrico Integrato svolto storicamente in forma autonoma dal Comune di San Vero Milis.

Valutato che possano ritenersi rispettati i criteri fondanti della norma disponendo il Comune di San Vero Milis di fonti proprie.

Valutato altresì che l'eventuale ingresso del Comune di San Vero Milis nella gestione unica del servizio potrebbe causare l'insorgere di problematiche di varia natura, fino ad ingenerare problemi di ordine pubblico.

Ritenuto pertanto necessario procedere, sulla base di quanto sopra esposto, al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune di San Vero Milis, ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006.

Tutto ciò premesso e considerato,

Propone

Di considerare la premessa quale parte integrante del presente atto.

Di procedere, sulla base di quanto sopra esposto, al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune di San Vero Milis, ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006.

Di trasmettere il presente atto all'Amministrazione Comunale di San Vero Milis per i successivi provvedimenti di competenza.

Di trasmettere il presente atto all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e alla società Abbanoa per opportuna conoscenza.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Istituzionali per l'avvio degli atti di competenza.

Di dichiarare, con separata votazione, immediatamente esecutivo il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", al fine di procedere tempestivamente alla pubblicazione della relazione sul sito dell'Ente.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 37**

Ufficio Proponente: **Ufficio Direzione Generale**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO E SALVAGUARDIA, AI SENSI DELL'ART. 147 COMMA 2-BIS LETTERA B) DEL D.LGS. N. 152/2006, DELLA GESTIONE ESISTENTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SVOLTA IN FORMA AUTONOMA DAL COMUNE DI SAN VERO MILIS.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Direzione Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. **NON FAVOREVOLE.**

Sintesi parere: **Parere Sfavorevole**

Data **30/06/2022**

Il Responsabile di Settore

Il Direttore Generale, Ing. Maurizio Meloni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Parere Contabile

Servizio contabilita', bilancio, patrimonio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. -----.

Sintesi parere: **Parere Non Necessario**

Data **30/06/2022**

Il Dirigente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

IL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO

Letta la soprascritta proposta di deliberazione
Visto l'art.7 comma 8 della L.R. 4/2015.

DELIBERA

Di approvare la soprascritta proposta di deliberazione in piena conformità, come da verbale sottoscritto in pari data.

Cagliari, 01/07/2022

Il Segretario
F.to Ing. Maurizio Meloni

Il Presidente
F.to Fabio Albieri

Area Direzione Generale

Servizio Affari Istituzionali

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo di questo Ente a partire dalla data odierna per quindici giorni consecutivi.

Cagliari,

Il Funzionario
F.to Dott.ssa Silvia De Antoniis

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.